

ON.LE TRIBUNALE AMM.VO REGIONALE PER IL LAZIO

ROMA

ULTERIORI MOTIVI AGGIUNTI

del Teatro Stabile d’Innovazione “Il Teatro soc. coop. a r. l.” con sede in Napoli alla Salita Tarsia, 56 (P.IVA 01180630632), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sig.ra Laura Angiulli (C.F. NGLLRA43D68B963Y), rappresentata e difesa, per procura a margine del presente atto, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Enrico Soprano (C.F. SPRNRC55H12F839R) e Maria Grazia Ingrosso (C.F. NGRMGR67L47F839R) con i quali elettivamente domicilia in Roma, alla Via degli Avignonesi n. 5, fax n. 081/5528256, indirizzo p.e.c. enrico.soprano@cnfpec.it

CONTRO

il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del turismo, in persona del Ministro p.t.,

nonché nei confronti di:

- Diana Oris S.n.c., in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- Coop. La Fabbrica dell’Attore, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- Florian Metateatro, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

nel ricorso (RG 8788/2015, sez. II QUATER - UP 14/02/2017)

proposto dal Teatro Stabile d’Innovazione “Il Teatro soc. coop. a r. l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sig.ra Laura Angiulli per l’annullamento previa sospensiva: 1) della nota prot. n. 6997/S.22.19.04/96.7 del 7 maggio 2015 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Generale Spettacolo – Servizio I Teatro, danza, attività circensi e spettacolo viaggiante - trasferimento domanda di contributo annualità 2015, ex art. 5, comma 15, D.M. 1° luglio 2014; 2) di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e, comunque connessi

nonché a mezzo del primo atto di motivi aggiunti

per l’annullamento, previa sospensiva: 1) del Verbale n. 9 della seduta del 24 aprile 2015 nel quale Commissione Consultiva per il Teatro esprimeva

parere negativo all'inserimento della ricorrente nel settore di cui all'art. 15 – Centri di produzione teatrale del DM 1 luglio 2014 e dell'allegata scheda di qualità artistica di assegnazione dei punteggi; 2) di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi; 3) nonché ove necessario e per quanto di ragione dell'elenco degli ammessi a contributo ove redatto, di tutti i verbali della Commissione giudicatrice, il D.M. 1.07.2014 recante “Nuovi criteri per l'erogazione e nuove modalità per l'anticipazione e la liquidazione dei contributi per lo spettacolo dal vivo”, nonché il D.D.G. 28 novembre 2014 con cui venivano stabiliti i punteggi massimi attribuibili nelle valutazioni.

nonché a mezzo del presente atto

per l'annullamento: 1) dei verbali della Commissione Consultiva per il Teatro n. 8 della seduta del 3 e 4 marzo 2015 e n. 10 del 3 giugno 2015 e relativi allegati, con cui, unitamente al già impugnato verbale n.9 del 24 aprile 2015, sono state valutate tutte le domande relative al settore di cui all'art.15 – Centri di produzione teatrale del DM 1 luglio 2014; 2) dell'elenco completo degli organismi teatrali appartenenti ai diversi settori beneficiari di contributi FUS 2015; 3) del Decreto Direttoriale n. 658 del 3 luglio 2015 di assegnazione dei contributi FUS 2015 ai Centri di produzione teatrale ex art. 15; 4) di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi; 5) nonché ove necessario e per quanto di ragione: dell'elenco completo organismi settore Centri di produzione teatrale art. 15 presentati in Commissione; dell'elenco completo organismi settore Centri di produzione teatrale art. 15 presentati in Commissione con il relativo punteggio di QI (qualità indicizzata) e VD (valore dimensionale), necessario per la ripartizione in sotto-settori; dell'elenco organismi centri di produzione sotto-settore Innovazione art.15 finanziati con totali punteggi; dell'elenco completo organismi sotto-settore Centri di Produzione art. 15 finanziati.

FATTO

In data 03/07/2015, la sig.ra Laura Angiulli, in qualità di legale rappresentante *pro tempore* del Teatro Stabile d'Innovazione “Il Teatro soc. coop. a r. l.” notificava al Ministero intimato il ricorso rg 8788/2015, che -

ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, solo oggi conosciuti - di seguito integralmente si riporta:

“ON.LE TRIBUNALE AMM.VO REGIONALE PER IL LAZIO

ROMA

RICORSO

del Teatro Stabile d'Innovazione “Il Teatro soc. coop. a r. l.” con sede in Napoli alla Salita Tarsia, 56 (P.IVA 01180630632), in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra Laura Angiulli (C.F. NGLLRA43D68B963Y), rappresentata e difesa, per procura a margine del presente atto, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Enrico Soprano (C.F. SPRNRC55H12F839R) e Maria Grazia Ingrosso (C.F. NGRMGR67L47F839R) con i quali elettivamente domicilia in Roma, alla Via degli Avignonesi n. 5, telefax numero 081/5528256, p.e.c. enrico.soprano@cnfpec.it

CONTRO

il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del turismo, in persona del Ministro p.t.

per l'annullamento

previa sospensiva: *1) della nota prot. n. 6997/S.22.19.04/96.7 del 7 maggio 2015 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Generale Spettacolo – Servizio I Teatro, danza, attività circensi e spettacolo viaggiante - trasferimento domanda di contributo annualità 2015, ex art. 5, comma 15, D.M. 1° luglio 2014; 2) di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e, comunque connessi*

FATTO

La sig.ra Laura Angiulli, in qualità di legale rappresentante pro tempore del Teatro Stabile d'Innovazione “Il Teatro soc. coop. a r. l.” presentava, nei termini e nel rispetto di quanto stabilito nel Decreto 1° luglio 2014 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, istanza di progetto triennale ed annuale per l'accesso ai contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 .

La domanda di accesso al contributo in parola veniva presentata dal “Il Teatro” quale “Centro di Produzione teatrale” di cui all'art. 15 del

Decreto 1° luglio 2014.

L'art. 15 citato definisce "Centri di produzione teatrale" gli organismi:

- 1) che svolgono attività di produzione ed esercizio presso un massimo di tre sale teatrali, per un totale di almeno 300 posti con una sala di almeno 200, ubicate nel Comune in cui l'organismo ha sede legale o nei Comuni della Regione di appartenenza gestiti direttamente in esclusiva e munite delle prescritte autorizzazioni;*
- 2) che effettuano, nell'anno, un minimo di 3500 giornate lavorative;*
- 3) che effettuano un minimo di 120 giornate recitative di produzione ed un minimo di 100 giornate recitative di programmazione di cui al massimo il 20% con riferimento a rappresentazioni di danza ed al massimo il 5% con riferimento a rappresentazioni di musica;*
- 4) che reperiscono risorse da enti territoriali, enti pubblici, nonché da soggetti privati;*
- 5) le cui giornate recitative di programmazione devono essere riservate per almeno la metà a soggetti diversi dal richiedente il Contributo.*

Vale, sin d'ora, evidenziare che tutti i suddetti requisiti sono ampiamente posseduti dal Teatro Stabile d'Innovazione Il Teatro/Galleria Toledo.

Detto teatro, infatti, come si evince dalla documentazione prodotta a corredo dell'istanza presentata al Ministero:

- ha una sala teatrale per un totale di 305 posti;*
- effettua, nell'anno, 4.092 giornate lavorative;*
- effettua n. 164 giornate di produzione;*
- effettua n. 210 giornate recitative di programmazione (n. 196 teatro, n. 13 danza e n. 1 musica);*
- recepisce contributi da enti territoriali, enti pubblici, nonché da soggetti privati;*
- riserva 120 giornate recitative di programmazione su 210 - ovvero oltre la metà - a soggetti diversi dal richiedente il Contributo.*

Pertanto, correttamente, la ricorrente presentava la domanda di contributo, utilizzando la documentazione relativa ai Centri di produzione teatrale.

Sorprendentemente, con la nota prot. n. 6997/S.22.19.04/96.7 del 7 maggio

2015 il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Generale Spettacolo – Servizio I Teatro, danza, attività circensi e spettacoli viaggianti comunicava al richiedente che “ai sensi dell’art. 5, comma 15 del D.M. 1° luglio 2014, sentita la competente Commissione consultiva per il teatro, nella seduta del 24 aprile 2015, tenuto conto dell’oggetto della domanda, ha ritenuto opportuno classificare la stessa nel settore delle imprese di produzione teatrale di cui all’art. 14, comma 3 del suddetto decreto”, invitando, contestualmente lo stesso a riformulare la domanda di contributo secondo quanto disposto dal cit. art. 14 comma 3. Tale determinazione è illegittima e pertanto deve essere annullata per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 15 D.M. 1 LUGLIO 2014 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 5 COMMA 15 D.M. 1 LUGLIO 2014 VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE – ECCESSO DI POTERE PER FALSITA’ DEI PRESUPPOSTI - ILLOGICITA’ MANIFESTA Con il provvedimento in questa sede impugnato il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Generale Spettacolo – Servizio I Teatro, danza, attività circensi e spettacoli viaggianti, di fatto, ha ritenuto che il ricorrente Teatro non dovesse essere classificato come “Centro di Produzione Teatrale” ex art. 15 del D.M. 1° luglio 2014 (così come richiesto nella istanza del....), bensì diversamente, come “Impresa di produzione teatrale” ex art. 14 del medesimo decreto.

Ed invero, nella nota prot. n. 6997/2015, detto Ministero, evidenziato che “ai sensi dell’art. 5, comma 15 del D.M. 1° luglio 2014, sentita la competente Commissione consultiva per il teatro, nella seduta del 24 aprile 2015, tenuto conto dell’oggetto della domanda, ha ritenuto opportuno classificare la stessa nel settore delle imprese di produzione teatrale di cui all’art. 14, comma 3 del suddetto decreto”, invitava, contestualmente il ricorrente a riformulare la domanda di contributo secondo quanto disposto dal cit. art. 14 comma 3.

Ebbene, è evidente il macroscopico errore in cui è incorsa

l'amministrazione intimata.

Come evidenziato in narrativa e come si dimostrerà di seguito, infatti, "Il Teatro soc. coop. a r. l." possiede tutti i requisiti previsti dalla normativa su emarginata ai fini della classificazione della stessa quale centro di produzione teatrale, con il conseguente diritto alla presentazione della domanda per il relativo contributo.

L'art. 15 del citato decreto, ai fini della classificazione in parola, richiede il possesso dei seguenti requisiti:

1) svolgere attività di produzione ed esercizio presso un massimo di tre sale teatrali, per un totale di almeno 300 posti con una sala di almeno 200, ubicate nel Comune in cui l'organismo ha sede legale o nei Comuni della Regione di appartenenza gestiti direttamente in esclusiva e munite delle prescritte autorizzazioni.

Ebbene, a riprova del possesso di tale requisito il ricorrente ha dichiarato nel modello inviato al Ministero di essere proprietaria di una sala teatrale ubicata nel comune di Napoli - dove la stessa ha sede legale - per un totale di 305 posti.

2) effettuare, nell'anno, un minimo di 3500 giornate lavorative.

Il Teatro soc. coop. a r. l. effettua, nell'anno, 4.092 giornate lavorative.

3) effettuare un minimo di 120 giornate recitative di produzione ed un minimo di 100 giornate recitative di programmazione di cui al massimo il 20% con riferimento a rappresentazioni di danza ed al massimo il 5% con riferimento a rappresentazioni di musica.

Il ricorrente effettua n. 164 giornate recitative di produzione e n. 210 giornate recitative di programmazione (n. 196 teatro, n. 13 danza e n. 1 musica).

4) reperire risorse da enti territoriali, enti pubblici, nonché da soggetti privati.

La documentazione a corredo dell'istanza presentata al Ministero attesta il reperimento da parte della ricorrente di contributi pubblici e privati per un totale di 260.000,00 euro.

5) le cui giornate recitative di programmazione devono essere riservate per almeno la metà a soggetti diversi dal richiedente il Contributo.

Le giornate recitative di programmazione - in totale 210 (n. 196 teatro, n. 13 danza e n. 1 musica) risultano essere riservate in numero di ben 120 a 15 compagnie e gruppi diversi dal richiedente.

Pertanto, alla luce di quanto ampiamente dimostrato, il Ministero, una volta verificato che il Teatro ricorrente era in possesso di tutti i requisiti prescritti dall'art. 15 del richiamato decreto, era tenuto a classificare il ricorrente così come richiesto, quale "Centro di produzione teatrale" e, quindi, a riconoscere il contributo per la relativa categoria.

Invece, con la impugnata nota, l'amministrazione ha svalutato la natura del Teatro Stabile, attribuendo allo stesso una qualificazione chiaramente inferiore a quella posseduta, con evidente nocumento non solo economico ma anche di immagine.

Sul punto, vale infatti rilevare che la soc. ricorrente è proprietaria di uno dei Teatri più rappresentativi della Città, si occupa da oltre 20 anni di attività di produzione e programmazione e ospita ogni anno numerose compagnie di rilievo nazionale e internazionale.

Pertanto, sussistendone i presupposti, la presentazione della istanza quale Centro di produzione è fondamentale affinché il teatro possa ottenere l'ammissione ad un contributo che terrà conto, ai fini della relativa determinazione dei costi per l'esercizio (cioè le spese per chi gestisce una sala) che, chiaramente costituiscono una voce di spesa relevantissima per il ricorrente, nonché di quelli imputabili alle attività di produzione, di programmazione e, soprattutto di ospitalità dalla stessa svolte.

Diversamente da quanto avviene per le Imprese di produzione teatrale.

Ed invero, dette imprese, ai fini della relativa qualificazione, disciplinata dall'art. 14 del D.M. del 2014, non devono dimostrare né di avere in gestione diretta e in esclusiva almeno una sala di 200 posti, nè la effettuazione di attività di programmazione di cui almeno la metà deve essere riservata a soggetti diversi dal richiedente (attività di ospitalità), bensì, solo ed esclusivamente la realizzazione di 110 giornate recitative.

*Con la conseguenza che nella determinazione del relativo contributo **non si terrà conto** dei costi di esercizio (correlati alla gestione di un teatro), di programmazione e di ospitalità.*

D'altronde, la arbitraria qualificazione del Teatro soc. coop arl quale Impresa di produzione teatrale ai sensi dell'art. 14, co. 3 del medesimo decreto, che presuppone, come dimostrato, il possesso di requisiti ben minori di quelli dimostrati dal "Il Teatro soc. coop. a r. l.", non trova alcun giuridico fondamento.

Sul punto, infatti, a nulla vale il richiamo operato nella nota impugnata all'art. 5 comma 15 del D.M. 15 luglio 2014 che recita "l'amministrazione sentita la Commissione competente per materia, può attribuire il contributo a titolo diverso da quello richiesto qualora le caratteristiche soggettive del richiedente o l'oggetto della domanda possano essere diversamente classificati, nell'ambito delle attività considerate nel presente decreto".

Ed invero, è evidente che la "facoltà" che la previsione richiamata attribuisce all'amministrazione, può essere legittimamente essere esercitata esclusivamente laddove il richiedente risulti carente delle caratteristiche soggettive relative alla classificazione richiesta.

Pertanto, solo nella specifica ipotesi in cui l'impresa non possa ottenere la classifica richiesta per carenza dei requisiti prescritti, il Ministero, potrà, sentita la Commissione competente per materia, attribuire il contributo "anche a titolo diverso".

Mentre, al contrario, è evidente che, in presenza dei requisiti individuati dal D.M. del 1 luglio 2014, l'amministrazione è tenuta ad accogliere la richiesta di contributo relativa alla categoria di appartenenza indicata dal richiedente.

D'altronde, diversamente ragionando, si arriverebbe, paradossalmente, a sostenere che il Ministero, in base ad una propria arbitraria scelta, può modificare la classificazione in cui rientra l'istante e, di conseguenza, attribuire allo stesso un contributo diverso da quello richiesto.

Tra l'altro, vale evidenziare che, in precedenza, il medesimo Ministero ha sempre classificato la ricorrente quale Centro di produzione Teatrale; pertanto, non si comprende, per quale ragione, a requisiti invariati, oggi, la medesima amministrazione ha ritenuto di dover declassificare il Teatro.

D'altronde, le "contraddizioni, l'incoerenza e le strumentalizzazioni" del Ministero e della Commissione ministeriale, sono state rilevate da

numerosissimi operatori del settore e associazioni di categoria.

Ne consegue che la nota impugnata risulta del tutto illegittima perché disposta in violazione del D.M. 1 luglio 2014, nonché illogica, priva di fondamento, oltre che, come si dirà di seguito, carente della dovuta motivazione.

**II. VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
ART. 3 L. 241/90 – VIOLAZIONE ART. 97 COST. - DIFETTO DI
ISTRUTTORIA – CARENZA DI MOTIVAZIONE**

Posto quanto innanzi occorre altresì, evidenziare che il provvedimento gravato risulta essere privo di qualsivoglia motivazione dalla quale possa evincersi la legittimità e correttezza della decisione assunta dal Ministero.

Difatti, l'intimata Amministrazione, nell'atto che si impugna, in riferimento alla domanda di contributo avanzata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 15 del D.M. 1 luglio 2014, si limita genericamente ad affermare che “tenuto conto dell'oggetto della domanda, ha ritenuto opportuno classificare la stessa nel settore delle imprese di produzione teatrale di cui all'art. 14, comma 3, del suddetto decreto”.

Come è pacifico, a norma dell'art. 3 l. 241/90, l'amministrazione ha l'obbligo di motivare tutti i provvedimenti dalla stessa emessi (con l'unica eccezione degli atti normativi e di quelli a contenuto generale), e la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Ebbene, il provvedimento che si contesta non è supportato da alcuna motivazione dalla quale poter desumere le ragioni che hanno determinato l'ente intimato a classificare la domanda di contributo della ricorrente nel settore delle imprese di produzione teatrale di cui al menzionato art. 14, co. 3, D.M. 1 luglio 2014, piuttosto che nel settore dei centri di produzione teatrale ex art. 15 del medesimo decreto, come dalla stessa richiesto.

Ed invero, è pacifico che il provvedimento amministrativo in difetto di motivazione è illegittimo, in quanto la relativa mancanza impedisce di comprendere in base a quali dati specifici sia stata operata la scelta della pubblica amministrazione, nonché di verificarne il percorso logico seguito

nell'applicare i criteri generali nel caso concreto, così contestando di fatto una determinazione assolutamente discrezionale e non controllabile e violando non solo l'obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi con l'indicazione, ai sensi dell'art. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241, dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che li hanno determinati in relazione alle risultanze dell'istruttoria, ma anche i principi di imparzialità e buon andamento, di cui all'art. 97 Cost.

A tal proposito, la giurisprudenza amministrativa ha più volte chiarito che: "ai sensi dell'art. 3 comma 1, L. 7 agosto 1990, n. 241 l'atto amministrativo deve recare l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione in relazione alle risultanze dell'istruttoria, con la conseguenza che sussiste il difetto di motivazione quando non è possibile ricostruire il percorso logico giuridico seguito dall'Autorità emanante e sono indecifrabili le ragioni sottese alla determinazione assunta" (ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 31.3.2012, n. 1907; T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, Sent., 24-01-2013, n. 119).

Il provvedimento gravato, pertanto, non recando alcuna motivazione circa le ragioni ostative sottese al rigetto della domanda di contributo così come formulata dalla ricorrente, non permette di ricostruire l'iter logico - giuridico seguito dall'Amministrazione convenuta nel respingere la stessa, trasferendola in un diverso settore e gravando la ricorrente dell'onere di riformularla.

Ed invero, è pacifico in giurisprudenza che, "il difetto di motivazione, pur restando sempre e comunque un vizio di legittimità sul piano formale, per sua natura costituisce lo strumento tipico per l'analisi funzionale del provvedimento. Sicché, nell'ottica sostanziale sull'azione amministrativa, detto vizio ha rilievo quando - menomando in concreto i diritti del cittadino ad un comprensibile esercizio dell'azione amministrativa - costituisce un indizio sintomaticamente rivelatore del mancato rispetto dei canoni di imparzialità e di trasparenza, di logica, di coerenza interna e di razionalità; ovvero appaia diretto a nascondere un errore nella valutazione dei presupposti del provvedimento" (Consiglio di Stato, sez. IV, 9.10. 2012, n.5257).

Risulta, quindi, evidente che l'intero percorso procedimentale è stato

contrassegnato da un macroscopico difetto di motivazione, sostanziatosi l'atto in questione nell'uso di formule generiche e comunque inidonee, nell'assenza di qualsivoglia riferimento a fatti o circostanze concrete, ad ostendere le reali ragioni di fatto e di diritto in base alle quali l'originaria domanda della ricorrente non ha trovato accoglimento.

Con l'evidente conseguenza che, non avendo a tanto il Ministero intimato adempiuto, il provvedimento impugnato risulta certamente illegittimo.

III. VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE ARTT. 7 E SEGG. L. 241/90 – ECCESSO DI POTERE PER FALSITÀ DEI PRESUPPOSTI – DIFETTO DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO

Il provvedimento impugnato è altresì illegittimo perché adottato in violazione della normativa emarginata che imponeva all'amministrazione di dare alla ricorrente preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento di rigetto della richiesta classificazione (e della relativa istanza di contributo).

L'art. 7, infatti, prevede a tutela e garanzia dell'imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa che l'inizio del procedimento debba essere comunicato, con le forme di legge, ai soggetti destinatari del provvedimento finale.

Il Ministero, intimato, pertanto, aveva l'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento finalizzato alla declassificazione della ricorrente, e, quindi, al riconoscimento di un contributo diverso da quello richiesto.

Pertanto, anche in relazione all'adozione di tale provvedimento vale quanto previsto dall'articolo 7 della legge 241/90 secondo il quale: “Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento è comunicato, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire...”.

Inoltre, in tale ipotesi, l'amministrazione nell'adottare il provvedimento impugnato ha chiaramente violato anche il principio del contraddittorio (art. 9 L. 241/90) non avendo consentito alla ricorrente di partecipare al procedimento e rappresentare le proprie ragioni.

Circostanza questa che si rendeva assolutamente necessaria nel caso di

specie, vista la particolarità della situazione.

Con la conseguenza che la finalità della regola procedimentale richiamata, in quanto individuata nell'esigenza di assicurare piena visibilità all'azione amministrativa nel momento della sua formazione, e di garantire, al contempo, la partecipazione del destinatario dell'atto finale alla fase istruttoria preordinata alla sua adozione, deve necessariamente applicarsi anche alla fattispecie che ci occupa.

*Ed invero, è principio ormai consolidato nella giurisprudenza amministrativa che **“la ragion d'essere della partecipazione del privato al procedimento amministrativo risponde a principi di trasparenza e di giusto procedimento e (...) si estende anche agli atti vincolati, essendo evidente che la pretesa partecipativa del privato riguarda anche l'accertamento e la valutazione dei presupposti sui quali si deve comunque fondare la determinazione amministrativa”** (ex multis Consiglio di Stato, sez V, 13/10/2010 n. 7458).*

Invece, nel caso di specie, anche tale obbligo procedurale è stato del tutto pretermesso.

Né, il Ministero ha comunicato al ricorrente i motivi ostativi all'accoglimento della proposta istanza in chiara violazione dell'art. 10-bis della L. 241/90.

La richiamata norma recita “l'art.10 bis, testualmente recita: “Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure

concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali”.

Per completezza, vale evidenziare che la giurisprudenza ha sostenuto che i procedimenti per l’assegnazione di agevolazioni finanziarie non rientrano tra le esclusioni all’obbligo di previa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza del ricorrente, essendo applicabile al caso del diniego di agevolazione finanziaria il principio generale per cui l’adozione dei provvedimenti negativi deve essere preceduta dall’avviso di previo rigetto. Ne discende che l’esclusione dall’obbligo di comunicazione non può operare nell’ipotesi di procedimento a istanza di parte avente ad oggetto la concessione di agevolazione finanziaria “in cui la platea degli aspiranti è aperta a tutti gli interessati i quali sono chiamati a presentare una domanda di contributo a fondo perduto, diversamente dal caso di procedura concorsuale, cioè di una gara fra più soggetti aspiranti ad una posizione limitata nel numero” (Cfr. TAR Liguria, Genova, sez. II, 2.3.2011, n. 346,; TAR Sicilia, sez. II, 23.3.2011, n. 518).

Ne discende che anche nelle fattispecie quale quella che ci occupa, la fase decisoria in senso proprio deve necessariamente collocarsi in un momento successivo all’inoltro del preavviso, in quanto prima di decidere l’amministrazione deve sempre appurare la permanenza dei fattori ostativi prefigurati ponendo in essere un’attività ancora qualificabile come istruttoria

Per cui, anche sotto tali profili, il provvedimento impugnato risulta essere manifestamente illegittimo.

ISTANZA DI SOSPENSIVA

Il fumus boni iuris emerge evidente dai motivi di ricorso proposti.

Il danno grave ed irreparabile è in re ipsa posto che, evidentemente, la mancata sospensione degli atti impugnati renderebbe consolidati ed irreversibili gli effetti negativi della declassificazione, e, di conseguenza, della non ammissione della ricorrente al contributo richiesto.

A dimostrazione della gravità del danno, si consideri poi che la ricorrente ha già impegnato mezzi e risorse per il previsto programma annuale; pertanto, il mancato accesso ad un contributo coerente con le attività di

effettivamente svolte rischierebbe di compromettere l'impresa mettendo in seria crisi la conclusione del programma stesso, gravando oltretutto, integralmente il teatro dei costi relativi alle già previste attività di ospitalità.

Ed invero, come già detto, la diversa classificazione della ricorrente come Impresa di produzione teatrale, impedirà alla stessa di ottenere un contributo parametrato non solo ai costi relativi alle attività recitative ma anche a quelli riferibili alle attività di esercizio, programmazione e di ospitalità dalla stessa svolte.

In particolare, il mancato finanziamento per l'esercizio (cioè le spese per chi gestisce una sala) che, chiaramente, costituisce una voce di spesa rilevantissima per il ricorrente, metterà a serio rischio l'attività del teatro che rischierebbe addirittura la chiusura, Senza considerare il non minore danno all'immagine che ne conseguirebbe, con evidenti ulteriori ripercussioni anche economiche.

P.T.M.

si conclude per l'accoglimento del ricorso, previo accoglimento dell'istanza di sospensione degli atti impugnati.

Con vittoria di spese ed onorari.

Avv. Enrico Soprano

Avv. Maria Grazia Ingrosso”

Con ordinanza cautelare TAR Lazio, sez. seconda quater n. 5817/15, i giudici amministrativi intimavano all'Amministrazione resistente il *deposito* “ - dell'atto conclusivo del procedimento contenente l'elenco dei soggetti ammessi al contributo, recante in allegato tutti i verbali della commissione esaminatrice; - del DDG 28 novembre 2014.”

Il Ministero, in ottemperanza alla citata ordinanza produceva in giudizio il Verbale n. 9 della seduta del 24 aprile 2015 della Commissione Consultiva per il Teatro e le relative schede di qualità artistica ivi allegate, relative all'art. 15, D.M. 1 luglio 2014 “Centri di Produzione teatrale”.

Pertanto, la ricorrente impugnava la documentazione da ultimo citata con atto di motivi aggiunti notificato al Ministero in data 02.12.2015, che - ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati,

solo oggi conosciuti - di seguito integralmente si riporta:

“ON.LE TRIBUNALE AMM.VO REGIONALE PER IL LAZIO

ROMA

MOTIVI AGGIUNTI

del Teatro Stabile d’Innovazione “Il Teatro soc. coop. a r. l.” con sede in Napoli alla Salita Tarsia, 56 (P.IVA 01180630632), in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra Laura Angiulli (C.F. NGLLRA43D68B963Y), rappresentata e difesa, per procura a margine del presente atto, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Enrico Soprano (C.F. SPRNRC55H12F839R) e Maria Grazia Ingrosso (C.F. NGRMGR67L47F839R) con i quali elettivamente domicilia in Roma, alla Via degli Avignonesi n. 5, telefax numero 081/5528256, p.e.c. enrico.soprano@cnfpec.it

CONTRO

il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del turismo, in persona del Ministro p.t.

nel ricorso (RG 8788/2015, sez. - CdC 17/12/2015)

proposto dal Teatro Stabile d’Innovazione “Il Teatro soc. coop. a r. l., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra Laura Angiulli per l’annullamento previa sospensiva: 1) della nota prot. n. 6997/S.22.19.04/96.7 del 7 maggio 2015 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Generale Spettacolo – Servizio I Teatro, danza, attività circensi e spettacolo viaggiante - trasferimento domanda di contributo annualità 2015, ex art. 5, comma 15, D.M. 1° luglio 2014; 2) di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e, comunque connessi

nonché a mezzo del presente atto

per l’annullamento, previa sospensiva: 1) del Verbale n. 9 della seduta del 24 aprile 2015 nel quale Commissione Consultiva per il Teatro esprimeva parere negativo all’inserimento della ricorrente nel settore di cui all’art. 15 – Centri di produzione teatrale del DM 1 luglio 2014 e dell’allegata scheda di qualità artistica di assegnazione dei punteggi; 2) di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi3) nonché ive

necessario e per quanto di ragione dell'elenco degli ammessi a contributo ove redatto, di tutti i verbali della Commissione giudicatrice, il D.M. 1.07.2014 recante "Nuovi criteri per l'erogazione e nuove modalità per l'anticipazione e la liquidazione dei contributi per lo spettacolo dal vivo", nonché il D.D.G. 28 novembre 2014 con cui venivano stabiliti i punteggi massimi attribuibili nelle valutazioni.

FATTO

I fatti per cui è causa sono ben noti a codesto Ecc.mo Tribunale perché ampiamente illustrati nei precedenti scritti difensivi cui per brevità di esposizione integralmente si rinvia.

Il Ministero intimato, in ottemperanza all'ordinanza del TAR, sez. seconda quater n. 4727/25 produceva in giudizio il Verbale n. 9 della seduta del 24 aprile 2015 della Commissione Consultiva per il Teatro e le relative schede di qualità artistica ivi allegate, relative all'art. 15, D.M. 1 luglio 2014 "Centri di Produzione teatrale".

Da detta documentazione è emerso che la Commissione Consultiva per il Teatro ha attribuito alla ricorrente, per la voce "qualità artistica", un punteggio totale di soli 9 punti (inferiore al punteggio minimo di 10 punti prescritto dal decreto 1 luglio 2014).

Detto punteggio è stato attribuito illegittimamente per i seguenti:

MOTIVI DI DIRITTO

**I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DM 1 LUGLIO 2014–
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L.241/90 –
ECESSO DI POTERE- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA
DI SELEZIONE– VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO –
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E TRASPARENZA
– DIFETTO DI MOTIVAZIONE – ILLOGICITA' MANIFESTA –
IRRAGIONEVOLEZZA**

I.I I provvedimenti impugnati e, conseguentemente, l'intera procedura indetta dal Ministero sono chiaramente illegittimi perché la Commissione, a fronte di criteri ministeriali assolutamente generici, prima di esaminare le domande dei richiedenti avrebbe dovuto predeterminare i sottocriteri essenziali ai fini di una corretta valutazione dei progetti da finanziare, nonché esplicitare attraverso una adeguata motivazione le ragioni delle

determinazioni assunte a garanzia dei principi di trasparenza e imparzialità.

Nel caso di specie, invece, la mancata predeterminazione dei sottocriteri da parte della Commissione ha, di fatto, reso impossibile ricostruire l'iter valutativo seguito dal predetto organo con conseguente violazione dei principi generali dell'azione amministrativa nonché del difetto di motivazione.

Tale circostanza si rivela ancor più grave se si consideri che per il settore di riferimento, vale a dire per i "Centri di produzione teatrale" (art.15 DM 1 luglio 2014), il Decreto ministeriale prevedeva, ai sensi dell'art.5, 2° comma, tre diverse categorie di valutazione: a) qualità artistica (max 30 punti); b) qualità indicizzata (max 30 punti); c) dimensione quantitativa (max 40 punti), con l'espressa avvertenza, al successivo comma 4 che "qualora il punteggio conseguito dalla singola domanda sia inferiore a 10 – relativamente alla valutazione della qualità artistica sub a) – la domanda è da ritenersi respinta per carenza di qualità artistica, con esclusione del caso in cui il punteggio attribuito relativamente alla categoria sub b) sia pari a 30 punti".

Con la conseguenza che siffatta rigida previsione di "sbarramento" per le domande che non raggiungevano il punteggio minimo, pari a 10 punti, nella prima fase di valutazioni, relativa alla qualità artistica del progetto, imponeva, ancor più, l'adozione di criteri analitici e/o di sub criteri di specificazione, idonei ad individuare con esattezza l'iter logico seguito dalla Commissione nell'assegnazione dei punteggi.

Nel caso di specie, invece, la Commissione, in spregio ai generali principi in materia di selezione, ha proceduto in assenza di criteri e sub criteri idonei ad una procedura selettiva, ponendo in essere un processo valutativo arbitrario e del tutto immotivato, tale da non consentire per nulla, di risalire alla motivazione del punteggio ad essa assegnato, impedendo anche il raffronto con i progetti presentati dagli altri concorrenti ammessi al finanziamento, al fine di valutare la coerenza ed imparzialità della decisione adottata.

D'altronde, è pacifico che nelle procedure pubbliche è ammesso il ricorso

ai punteggi numerici solo a condizione che sia stata predeterminata una griglia di criteri e punteggi così dettagliata da rendere possibile la ricostruzione a posteriori l'iter logico seguito dalla Commissione di valutazione.

Sul punto, il TAR Lazio, sez. II, con la sentenza n. 1959 del 3/3/2015, ha affermato che “anche nei procedimenti finalizzati alla concessione di finanziamenti pubblici ai sensi dell’art. 12 comma 1 della L. 241/90, nella fase di valutazione dei progetti l’attribuzione dei punteggi in forma numerica è consentita soltanto quando le sottovoci, entro le quali ripartire i parametri di valutazione di cui alle singole voci, siano predeterminati in modo così analitico da delimitare il giudizio della Commissione nell’ambito di un minimo e di un massimo e, quindi, da rendere evidente l’iter logico seguito nella valutazione dei singoli progetti, essendo altrimenti necessaria una puntuale motivazione dei punteggi attribuiti. Infatti tali coordina tre interpretative – non possono non valere con riferimento ai procedimenti attributivi di vantaggi economici, attuare per salvaguardare i principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento. Pertanto in assenza di sub criteri o in presenza di criteri non sufficientemente dettagliati l’Amministrazione non può limitarsi ad attribuire il mero voto numerico, ma deve indicare in modo espresso le ragioni del giudizio svolto, se non con riferimento al contenuto delle singole voci (sub criteri), quanto meno indicando sinteticamente le ragioni espresse con l’indicazione numerica” (cfr. TAR Puglia, Bari, sez. III, 2 ottobre 2011, n. 1591).

L’elaborazione di sottocriteri di specificazione diviene, dunque, in tali procedure, presupposto essenziale affinché la Commissione non incorra nei vizi di difetto di motivazione e carenza di istruttoria.

Ed invero, nel caso di criteri insufficienti o che si risolvano in espressioni troppo generiche ovvero solo astrattamente idonee a rendere palese quali saranno gli elementi di valutazione concretamente presi in considerazione, il valore “numero quale giudizio finale” dovrà essere adeguatamente motivato in modo che il medesimo giudizio consenta, sia pure in via sommaria, di risalire all’iter logico seguito dalla Commissione nell’attribuzione dei punteggi, esternando le ragioni dell’apprezzamento

espresso in modo sintetico con l'indicazione numerica.

Circostanza che si è puntualmente verificata nella procedura che si contesta.

Ed infatti, è evidente che a fronte di un DM che prevedeva criteri generici e tutt'altro che limitativi della discrezionalità valutativa della Commissione, e della mancata predeterminazione di sub criteri adeguati ovvero della specificazione degli elementi "di gradimento" presi in considerazione dalla Commissione medesima è assolutamente impossibile ricostruire il percorso logico seguito nella attribuzione dei singoli punteggi e, quindi, verificarne la correttezza e congruità.

D'altronde, la L.241/90, all'art.12, nel disciplinare la fattispecie relativa alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a persone ed enti pubblici e privati stabilisce che la stessa "è subordinata alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1".

Sulla necessità della precisa e puntuale specificazione dei criteri di valutazione anche il G.A. ha affermato che: " La presenza di diversi partecipanti nella procedura concorsuale, determina ad un primo livello la necessità della predisposizione - anteriormente alle singole valutazioni- dei criteri generali delle valutazioni stesse e, ad un secondo livello, la possibilità di procedere alla semplice applicazione di detti criteri alla fattispecie concreta; in questa prospettiva, il controllo giudiziale delle valutazioni deve considerare non la sola operazione di attribuzione del punteggio al singolo bensì anche la fase preliminare, che costituisce oggetto precipuo di valutazione, sotto il profilo dell'imparzialità e della ragionevolezza (Tar Puglia Lecce I 27.03.1996 n.120; TAR Lazio I 27,7,2001 n.6834).

Ed ancora, "Il principio di imparzialità e buon andamento sancito dall'art.97 della Costituzione impone all'amministrazione di formulare detti criteri in modo da rendere possibile la ricostruzione del processo logico

attraverso il quale l'organo incaricato di compiere la valutazione, è pervenuto al giudizio di valore espresso (cfr. C.S.sez.IV 2.09.1998 n.1198)".

Quanto detto vale, a maggior ragione nel caso di specie in cui la Commissione ha ritenuto di escludere il progetto della ricorrente dal finanziamento relativo ai Centri di produzione per un solo punto mancante (attribuendo un punteggio di 9) dalla soglia minima fissata dal bando; per cui ancora più necessaria era la motivazione in relazione ai punteggi assegnati.

Ne discende chiaramente, l'illegittimità dell'operato della Commissione che ha esposto i partecipanti a valutazioni arbitrarie viziando, di conseguenza, i provvedimenti adottati.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DM 1 LUGLIO 2014–ECESSO DI POTERE- ILLOGICITA' MANIFESTA — IRRAGIONEVOLEZZA – ISSAZIONALITA'

Comunque e risolutivamente, quand'anche l'adito Collegio dovesse ritenere che l'assegnazione dei punteggi numerici è di per sé sola sufficiente a dare conto della valutazione effettuata e, che, i criteri così come definiti dal Ministero sono adeguati, comunque l'operato della Commissione è certamente illegittimo.

L'Organo di valutazione ha assegnato alla Soc. Coop a r.l. Il Teatro i seguenti punteggi:

- 1. qualità della direzione artistica : **pt. 1 (pt.max 3);***
- 2. qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati : **pt. 1 (pt. max 3);***
- 3. qualità artistica del progetto: **pt. 3,5 (pt. max 6);***
- 4. innovatività dei progetti e sostegno al rischio culturale: **pt. 1 (pt. max 3);***
- 5. ospitalità di spettacoli di danza **pt. 0 (pt. Max 1)***
- 6. multidisciplinarietà dei progetti: **pt. 0,5 (pt. max 1);***
- 7. rapporti con università e scuole e avvicinamento dei giovani: **pt. 0 (pt. max 1);***
- 8. interventi di educazione e promozione presso il pubblico: **pt. 0 (pt. max. 2);***
- 9. apertura continuativa delle strutture gestite : **pt. 0 (pt. max 2);***
- 10. valorizzazione nella programmazione della creatività emergente : **pt. 1***

(pt. max 2);

11. continuità pluriennale del soggetto: pt. 0 (pt. max 2);

12. strategia di comunicazione: pt. 0 (pt. max 2);

13. integrazione con strutture e attività del sistema culturale : pt. 0 (pt. max 1);

14. sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali ed internazionali: pt. 0 (pt. max 2).

Sulla base di tali valutazioni, la ricorrente totalizzava un punteggio complessivo di 9 punti su 30, non raggiungendo la soglia minima necessaria per la fase successiva di valutazione, fissata in 10/30.

Ebbene, pur non trovando alcuna condivisione gran parte dei punteggi assegnati dall'organo valutativo, nella consapevolezza che trattandosi di attività discrezionale il giudice amministrativo non può sindacare, nel merito, i singoli apprezzamenti effettuati, viene, però, posta l'attenzione solo ed esclusivamente sul punteggio di "zero" assegnato per taluni elementi dell'offerta della ricorrente trattandosi di valutazioni clamorosamente illogiche, irragionevoli ed arbitrarie e, contrastanti di fatto, con i presupposti che avrebbero dovuto orientare la relativa decisione dell'amministrazione intimata.

La ricorrente ha ottenuto 0 punti per la voce di valutazione "ospitalità di spettacoli di danza" (n. 5) (pt. Max 1).

Nel Calendario anno 2015 prodotto dalla ricorrente in allegato alla domanda di assegnazione del contributo (depositato in giudizio in uno al ricorso introduttivo) risultano inseriti i seguenti spettacoli di danza:

- 1) Il Grande Slam - compagnia Movimento danza;*
- 2) Quintetto – compagnia Teatro Instabile Aosta*
- 3) La Scelta/Beati pauperes in spiritu/Eckhart project – compagnia Marco Chenevier;*
- 4) Il Corpo disponibile – compagnia Teatro Instabile di Aosta;*
- 5) Di seconda mano – compagnia Dimensione danza;*
- 6) Coreografi in movimento – compagnia Korper.*

Ebbene, è evidente che a fronte della incontestabile presenza in programmazione, di 6 spettacoli di danza per il solo anno 2015 – la

*Commissione era tenuta ad assegnare alla ricorrente il punteggio max di 1. **Invece, incomprensibilmente, la Commissione ha assegnato al Teatro un punteggio di 0;** senza, in alcun modo, esplicitare le ragioni che la determinavano in tal senso.*

Con la conseguenza che è assolutamente impossibile comprendere perché l'organo di valutazione – pur in presenza di ben 6 spettacoli di danza nel solo programma 2015 - ha deciso di non attribuire, per tale voce, alcun punto.

Il relativo punteggio è, pertanto, chiaramente illegittimo perché palesemente illogico, irragionevole ed arbitrario.

*Anche per l'elemento di valutazione **“rapporti con università e scuole e avvicinamento dei giovani”** il Teatro ricorrente ha ottenuto 0 punti (pt. max 1).*

Nella domanda di assegnazione (pag 47) “Università e scuole” vengono espressamente elencati gli istituti ed atenei con i quali il Teatro ha rapporti di collaborazione:

- 1) Accademia Belle Arti;*
- 2) Goethe Institute;*
- 3) Istituto Francese Napoli;*
- 4) Liceo Classico G.B. Vico;*
- 5) Liceo Classico Garibaldi;*
- 6) Liceo Classico Sbordone;*
- 7) Movimento Danza;*
- 8) Università Federico II;*
- 9) Università Orientale;*
- 10) Università Suor Orsola Benincasa;*
- 11) Università Orientale Roma;*
- 12) British.*

Inoltre, a pag 15 della domanda di ammissione, in un apposito paragrafo, venivano ampiamente illustrati i progetti e le iniziative dedicate ai predetti istituti scolastici ed universitari.

Anche in questo caso, non è dato comprendere in base a quale logica non è stato riconosciuto alcun punteggio alla ricorrente!

Sempre **0 punti** sono stati, altresì assegnati per:

- **“interventi di educazione e promozione presso il pubblico”** (pt. max. 2);
- **“continuità pluriennale del soggetto”** (pt. max 2);
- **“integrazione con strutture e attività del sistema culturale”** (pt. max 1)
- **“sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali ed internazionali”** (pt. max 2).

Per quanto riguarda gli **“interventi di educazione e promozione presso il pubblico”**, la ricorrente ha dimostrato pacificamente di avere i requisiti per essere positivamente valutata ed invero, come si legge chiaramente a **pag. 16 della domanda**, il Teatro svolge con continuità interventi in tal senso organizzando incontri e seminari con le scuole e le Università innanzi elencate, svolgendo attività di promozione attraverso una politica dei prezzi contenuta per studenti e giovani, organizzando da diversi anni, un “laboratorio” dedicato ai ragazzi dei Quartieri Spagnoli (a cura di Alessandro D’Elia e Stefano Jotti), portando avanti progetti e mettendo in scena rappresentazioni sul tema della salute mentale e della diversità (con la direzione di Paolo Valerio titolare della cattedra di neuropsichiatria dell’Università Federico II).

La **“continuità pluriennale del soggetto”** veniva ampiamente comprovata a **pag. 18 della domanda** dove, tra l’altro, si legge “La cooperativa Il Teatro per circa 20 anni ha goduto del riconoscimento di Teatro Stabile di innovazione da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali” ed ancora “il nucleo artistico e gestionale accompagna con stabilità il percorso della cooperativa. Fin qui nessun cambiamento significativo né nella direzione artistica (Laura Angiulli) che in quella organizzativa (Rosario Squillace) così come i “soci”.

In ordine per la voce **“integrazione con strutture e attività del sistema culturale”** veniva, invece evidenziato il costante rapporto con varie istituzioni culturali non solo regionali “L’Istituto di Cultura Francese – coinvolto per il progetto internazionale “Le songe de la raison engendres des mostre”-, l’Istituto British sede nazionale, l’Istituto tedesco Goethe,

tutti gli Atenei della Campania, gli Istituti di Istruzione secondaria, la Fondazione Napoli Teatro Festival, l'Istituto di Studi Filosofici, la Biblioteca Nazionale, le Soprintendenze della Campania, Area S. Salvi per ricorrente residenza, Area Nord, Humaniter”, nonché lo svolgimento di attività teatrali in luoghi storici della città “Villa Pignatelli”, “Piazza S. Maria La Nova”, gli “Scavi di S. Lorenzo Maggiore”. (pag. 19 della domanda)

Il Teatro, infine, dimostrava la propria attività di “sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali ed internazionali” a pag. 19 della domanda dove si legge “una sostanziale liason mette in rete la compagnia lussemburghese Ghislain Roussel con la cooperativa il Teatro. Già nella trascorsa stagione, in intesa con l'Istituto Francese di Napoli ci fu la produzione di uno spettacolo Monocle, un lavoro di grande pregio, accolto con insueto entusiasmo dalla critica meno incline al plauso. per il 2015 è definito un accordo di coproduzione per lo spettacolo “Le songe de la raison engendres des mostre” che prenderà il via con la residenza di primavera presso la Galleria Toledo nel 2016 avrà distribuzione in Italia Belgio e Lussemburgo”.

Alla luce di quanto innanzi riportato appare evidente che la Commissione, preso atto che il richiedente aveva ampiamente dimostrato, per ciascuna voce di giudizio, di svolgere le attività richieste ovvero di essere in possesso dei requisiti/elementi/caratteristiche oggetto di apprezzamento, doveva assegnargli un punteggio che certamente non poteva esse zero; detto voto negativo, infatti si sarebbe potuto giustificare solo se il ricorrente, diversamente da quanto avvenuto, non avesse fornito, per ognuna delle voci suindicate, alcun elemento da valutare.

Nel caso di specie, pertanto, non si contesta la discrezionalità di giudizio della Commissione nella attribuzione del punteggio, bensì di aver giudicato come non esistenti ovvero non posseduti, elementi di valutazione di cui il Teatro era, invece, chiaramente in possesso.

Con la conseguente illegittimità dei provvedimenti impugnati per la presenza dei vizi emarginati in rubrica, anche in considerazione del fatto che sarebbe stato sufficiente un solo punto per rendere ammissibile la

domanda del Teatro ricorrente.

P.T.M.

si conclude per l'accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti proposti con il presente atto, previo accoglimento dell'istanza di sospensione degli atti impugnati.

Con vittoria di spese ed onorari.

Avv. Enrico Soprano

Avv. Maria Grazia Ingrosso”

A seguito dell'udienza pubblica del 12.07.2016 , il Tar Lazio, sez. II quater, con ordinanza n.8983/2016 reiterava l'istruttoria già disposta con la precedente ordinanza n.5817/2015, intimando *“il deposito, da parte dell'Amministrazione, dell'atto conclusivo del procedimento relativo ai “Centri di produzione teatrale”, con i relativi atti e verbali; ciò al fine di consentire sia alla parte ricorrente sia al collegio di effettuare le conseguenti valutazioni ed assumere i necessari provvedimenti in ordine all'integrità del contraddittorio”*, fissando, contestualmente, per l'udienza pubblica del 14.02.2017, la prosecuzione della trattazione del merito della controversia.

Parte resistente, in data 09.09.2016, in ottemperanza all'ordinanza del TAR Lazio, n. 8983/2016, produceva in giudizio oltre al D.M. 1.07.2014 recante *“Nuovi criteri per l'erogazione e nuove modalità per l'anticipazione e la liquidazione dei contributi per lo spettacolo dal vivo”* ed al D.D.G. 28 novembre 2014 con cui venivano stabiliti i punteggi massimi attribuibili nelle valutazioni, i verbali della Commissione Consultiva per il Teatro n. 8 della seduta del 3 e 4 marzo 2015, n.9 del 24 aprile 2015 e n. 10 del 3 giugno 2015 e relativi allegati, l'elenco completo degli organismi teatrali appartenenti ai diversi settori beneficiari di contributi FUS 2015, il Decreto Direttoriale n. 658 del 3 luglio 2015 di assegnazione dei contributi FUS 2015 ai Centri di produzione teatrale ex art. 15 D.M. 1.07.2014.

Il Ministero depositava copia anche dell'elenco completo degli organismi settore Centri di produzione teatrale art. 15, D.M. 1.07.2014, presentati in Commissione; dell'elenco completo organismi settore Centri di produzione teatrale art. 15, D.M. 1.07.2014, presentati in Commissione con il relativo

punteggio di QI (qualità indicizzata) e VD (valore dimensionale), necessario per la ripartizione in sotto-settori; dell'elenco organismi centri di produzione sotto-settore Innovazione art.15, D.M. 1.07.2014, finanziati con totali punteggi; dell'elenco completo organismi sotto-settore Centri di Produzione art. 15, D.M. 1.07.2014, finanziati.

Ebbene la disamina di tale documentazione conferma l'esclusione della ricorrente dall'elenco dei beneficiari dei contributi ex art. 15 del DM 1 luglio 2014 quale Centro di produzione Teatrale, poiché come già emerso dal verbale n.9 del 24 aprile 2015 (oggetto del ricorso principale) la Commissione Consultiva per il Teatro ha attribuito alla ricorrente, per la voce "qualità artistica", un punteggio totale di soli 9 punti (inferiore al punteggio minimo di 10 punti prescritto dal decreto 1 luglio 2014).

Ne consegue che anche tali atti ed in particolare il decreto direttoriale n. 658 del 3 luglio 2015 di assegnazione dei contributi FUS 2015 ai Centri di produzione teatrale ex art. 15, nella parte in cui non include tra i beneficiari il Teatro Stabile d'Innovazione "Il Teatro soc. coop. a r. l.", sono manifestamente illegittimi in via derivata per i medesimi motivi dedotti con il ricorso principale, nonché con i motivi aggiunti depositati in data 09 dicembre 2015 , che qui di seguito integralmente si riportano.

MOTIVI DI DIRITTO

ILLEGITTIMITA' DERIVATA

A. MOTIVI DEL RICORSO INTRODUTTIVO

I. VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE

ART. 15 D.M. 1 LUGLIO 2014 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE

ART. 5 COMMA 15 D.M. 1 LUGLIO 2014 VIOLAZIONE DEL GIUSTO

PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE – ECCESSO DI POTERE PER

FALSITA' DEI PRESUPPOSTI - ILLOGICITA' MANIFESTA Con il

provvedimento in questa sede impugnato il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Generale Spettacolo – Servizio I Teatro, danza, attività circensi e spettacoli viaggianti, di fatto, ha ritenuto che il ricorrente Teatro non dovesse essere classificato come "Centro di Produzione Teatrale" ex art. 15 del D.M. 1° luglio 2014 (così come richiesto nella istanza del...), bensì diversamente, come "Impresa di

produzione teatrale” ex art. 14 del medesimo decreto.

Ed invero, nella nota prot. n. 6997/2015, detto Ministero, evidenziato che “ai sensi dell’art. 5, comma 15 del D.M. 1° luglio 2014, sentita la competente Commissione consultiva per il teatro, nella seduta del 24 aprile 2015, tenuto conto dell’oggetto della domanda, ha ritenuto opportuno classificare la stessa nel settore delle imprese di produzione teatrale di cui all’art. 14, comma 3 del suddetto decreto”, invitava, contestualmente il ricorrente a riformulare la domanda di contributo secondo quanto disposto dal cit. art. 14 comma 3.

Ebbene, è evidente il macroscopico errore in cui è incorsa l’amministrazione intimata.

Come evidenziato in narrativa e come si dimostrerà di seguito, infatti, “Il Teatro soc. coop. a r. l.” possiede tutti i requisiti previsti dalla normativa su emarginata ai fini della classificazione della stessa quale centro di produzione teatrale, con il conseguente diritto alla presentazione della domanda per il relativo contributo.

L’art. 15 del citato decreto, ai fini della classificazione in parola, richiede il possesso dei seguenti requisiti:

1) svolgere attività di produzione ed esercizio presso un massimo di tre sale teatrali, per un totale di almeno 300 posti con una sala di almeno 200, ubicate nel Comune in cui l’organismo ha sede legale o nei Comuni della Regione di appartenenza gestiti direttamente in esclusiva e munite delle prescritte autorizzazioni.

Ebbene, a riprova del possesso di tale requisito il ricorrente ha dichiarato nel modello inviato al Ministero di essere proprietaria di una sala teatrale ubicata nel comune di Napoli - dove la stessa ha sede legale - per un totale di 305 posti.

2) effettuare, nell’anno, un minimo di 3500 giornate lavorative.

Il Teatro soc. coop. a r. l. effettua, nell’anno, 4.092 giornate lavorative.

3) effettuare un minimo di 120 giornate recitative di produzione ed un minimo di 100 giornate recitative di programmazione di cui al massimo il 20% con riferimento a rappresentazioni di danza ed al massimo il 5% con riferimento a rappresentazioni di musica.

Il ricorrente effettua n. 164 giornate recitative di produzione e n. 210 giornate recitative di programmazione (n. 196 teatro, n. 13 danza e n. 1 musica).

4) reperire risorse da enti territoriali, enti pubblici, nonché da soggetti privati.

La documentazione a corredo dell'istanza presentata al Ministero attesta il reperimento da parte della ricorrente di contributi pubblici e privati per un totale di 260.000,00 euro.

5) le cui giornate recitative di programmazione devono essere riservate per almeno la metà a soggetti diversi dal richiedente il Contributo.

Le giornate recitative di programmazione - in totale 210 (n. 196 teatro, n. 13 danza e n. 1 musica) risultano essere riservate in numero di ben 120 a 15 compagnie e gruppi diversi dal richiedente.

Pertanto, alla luce di quanto ampiamente dimostrato, il Ministero, una volta verificato che il Teatro ricorrente era in possesso di tutti i requisiti prescritti dall'art. 15 del richiamato decreto, era tenuto a classificare il ricorrente così come richiesto, quale "Centro di produzione teatrale" e, quindi, a riconoscere il contributo per la relativa categoria.

Invece, con la impugnata nota, l'amministrazione ha svalutato la natura del Teatro Stabile, attribuendo allo stesso una qualificazione chiaramente inferiore a quella posseduta, con evidente nocumento non solo economico ma anche di immagine.

Sul punto, vale infatti rilevare che la soc. ricorrente è proprietaria di uno dei Teatri più rappresentativi della Città, si occupa da oltre 20 anni di attività di produzione e programmazione e ospita ogni anno numerose compagnie di rilievo nazionale e internazionale.

Pertanto, sussistendone i presupposti, la presentazione della istanza quale Centro di produzione è fondamentale affinché il teatro possa ottenere l'ammissione ad un contributo che terrà conto, ai fini della relativa determinazione dei costi per l'esercizio (cioè le spese per chi gestisce una sala) che, chiaramente costituiscono una voce di spesa relevantissima per il ricorrente, nonché di quelli imputabili alle attività di produzione, di programmazione e, soprattutto di ospitalità dalla stessa svolte.

Diversamente da quanto avviene per le Imprese di produzione teatrale.

Ed invero, dette imprese, ai fini della relativa qualificazione, disciplinata dall'art. 14 del D.M. del 2014, non devono dimostrare né di avere in gestione diretta e in esclusiva almeno una sala di 200 posti, né la effettuazione di attività di programmazione di cui almeno la metà deve essere riservata a soggetti diversi dal richiedente (attività di ospitalità), bensì, solo ed esclusivamente la realizzazione di 110 giornate recitative.

*Con la conseguenza che nella determinazione del relativo contributo **non si terrà conto** dei costi di esercizio (correlati alla gestione di un teatro), di programmazione e di ospitalità.*

D'altronde, la arbitraria qualificazione del Teatro soc. coop arl quale Impresa di produzione teatrale ai sensi dell'art. 14, co. 3 del medesimo decreto, che presuppone, come dimostrato, il possesso di requisiti ben minori di quelli dimostrati dal "Il Teatro soc. coop. a r. l.", non trova alcun giuridico fondamento.

Sul punto, infatti, a nulla vale il richiamo operato nella nota impugnata all'art. 5 comma 15 del D.M. 15 luglio 2014 che recita "l'amministrazione sentita la Commissione competente per materia, può attribuire il contributo a titolo diverso da quello richiesto qualora le caratteristiche soggettive del richiedente o l'oggetto della domanda possano essere diversamente classificati, nell'ambito delle attività considerate nel presente decreto".

Ed invero, è evidente che la "facoltà" che la previsione richiamata attribuisce all'amministrazione, può essere legittimamente essere esercitata esclusivamente laddove il richiedente risulti carente delle caratteristiche soggettive relative alla classificazione richiesta.

Pertanto, solo nella specifica ipotesi in cui l'impresa non possa ottenere la classifica richiesta per carenza dei requisiti prescritti, il Ministero, potrà, sentita la Commissione competente per materia, attribuire il contributo "anche a titolo diverso".

Mentre, al contrario, è evidente che, in presenza dei requisiti individuati dal D.M. del 1 luglio 2014, l'amministrazione è tenuta ad accogliere la richiesta di contributo relativa alla categoria di appartenenza indicata dal richiedente.

D'altronde, diversamente ragionando, si arriverebbe, paradossalmente, a sostenere che il Ministero, in base ad una propria arbitraria scelta, può modificare la classificazione in cui rientra l'istante e, di conseguenza, attribuire allo stesso un contributo diverso da quello richiesto.

Tra l'altro, vale evidenziare che, in precedenza, il medesimo Ministero ha sempre classificato la ricorrente quale Centro di produzione Teatrale; pertanto, non si comprende, per quale ragione, a requisiti invariati, oggi, la medesima amministrazione ha ritenuto di dover declassificare il Teatro.

D'altronde, le "contraddizioni, l'incoerenza e le strumentalizzazioni" del Ministero e della Commissione ministeriale, sono state rilevate da numerosissimi operatori del settore e associazioni di categoria.

Ne consegue che la nota impugnata risulta del tutto illegittima perché disposta in violazione del D.M. 1 luglio 2014, nonché illogica, priva di fondamento, oltre che, come si dirà di seguito, carente della dovuta motivazione.

II. VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3 L. 241/90 – VIOLAZIONE ART. 97 COST. - DIFETTO DI ISTRUTTORIA – CARENZA DI MOTIVAZIONE

Posto quanto innanzi occorre altresì, evidenziare che il provvedimento gravato risulta essere privo di qualsivoglia motivazione dalla quale possa evincersi la legittimità e correttezza della decisione assunta dal Ministero.

Difatti, l'intimata Amministrazione, nell'atto che si impugna, in riferimento alla domanda di contributo avanzata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 15 del D.M. 1 luglio 2014, si limita genericamente ad affermare che "tenuto conto dell'oggetto della domanda, ha ritenuto opportuno classificare la stessa nel settore delle imprese di produzione teatrale di cui all'art. 14, comma 3, del suddetto decreto".

Come è pacifico, a norma dell'art. 3 l. 241/90, l'amministrazione ha l'obbligo di motivare tutti i provvedimenti dalla stessa emessi (con l'unica eccezione degli atti normativi e di quelli a contenuto generale), e la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Ebbene, il provvedimento che si contesta non è supportato da alcuna motivazione dalla quale poter desumere le ragioni che hanno determinato l'ente intimato a classificare la domanda di contributo della ricorrente nel settore delle imprese di produzione teatrale di cui al menzionato art. 14, co. 3, D.M. 1 luglio 2014, piuttosto che nel settore dei centri di produzione teatrale ex art. 15 del medesimo decreto, come dalla stessa richiesto.

Ed invero, è pacifico che il provvedimento amministrativo in difetto di motivazione è illegittimo, in quanto la relativa mancanza impedisce di comprendere in base a quali dati specifici sia stata operata la scelta della pubblica amministrazione, nonché di verificarne il percorso logico seguito nell'applicare i criteri generali nel caso concreto, così contestando di fatto una determinazione assolutamente discrezionale e non controllabile e violando non solo l'obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi con l'indicazione, ai sensi dell'art. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241, dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che li hanno determinati in relazione alle risultanze dell'istruttoria, ma anche i principi di imparzialità e buon andamento, di cui all'art. 97 Cost.

*A tal proposito, la giurisprudenza amministrativa ha più volte chiarito che: **"ai sensi dell'art. 3 comma 1, L. 7 agosto 1990, n. 241 l'atto amministrativo deve recare l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione in relazione alle risultanze dell'istruttoria, con la conseguenza che sussiste il difetto di motivazione quando non è possibile ricostruire il percorso logico giuridico seguito dall'Autorità emanante e sono indecifrabili le ragioni sottese alla determinazione assunta"** (ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 31.3.2012, n. 1907; T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, Sent., 24-01-2013, n. 119).*

Il provvedimento gravato, pertanto, non recando alcuna motivazione circa le ragioni ostative sottese al rigetto della domanda di contributo così come formulata dalla ricorrente, non permette di ricostruire l'iter logico - giuridico seguito dall'Amministrazione convenuta nel respingere la stessa, trasferendola in un diverso settore e gravando la ricorrente dell'onere di riformularla.

*Ed invero, è pacifico in giurisprudenza che, **"il difetto di motivazione, pur restando sempre e comunque un vizio di legittimità sul piano formale, per***

sua natura costituisce lo strumento tipico per l'analisi funzionale del provvedimento. Sicché, nell'ottica sostanziale sull'azione amministrativa, detto vizio ha rilievo quando - menomando in concreto i diritti del cittadino ad un comprensibile esercizio dell'azione amministrativa - costituisce un indizio sintomaticamente rivelatore del mancato rispetto dei canoni di imparzialità e di trasparenza, di logica, di coerenza interna e di razionalità; ovvero appaia diretto a nascondere un errore nella valutazione dei presupposti del provvedimento” (Consiglio di Stato, sez. IV , 9.10. 2012, n.5257).

Risulta, quindi, evidente che l'intero percorso procedimentale è stato contrassegnato da un macroscopico difetto di motivazione, sostanziatosi l'atto in questione nell'uso di formule generiche e comunque inidonee, nell'assenza di qualsivoglia riferimento a fatti o circostanze concrete, ad ostendere le reali ragioni di fatto e di diritto in base alle quali l'originaria domanda della ricorrente non ha trovato accoglimento.

Con l'evidente conseguenza che, non avendo a tanto il Ministero intimato adempiuto, il provvedimento impugnato risulta certamente illegittimo.

III. VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE ARTT. 7 E SEGG. L. 241/90 – ECCESSO DI POTERE PER FALSITÀ DEI PRESUPPOSTI – DIFETTO DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO

Il provvedimento impugnato è altresì illegittimo perché adottato in violazione della normativa emarginata che imponeva all'amministrazione di dare alla ricorrente preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento di rigetto della richiesta classificazione (e della relativa istanza di contributo).

L'art. 7, infatti, prevede a tutela e garanzia dell'imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa che l'inizio del procedimento debba essere comunicato, con le forme di legge, ai soggetti destinatari del provvedimento finale.

Il Ministero, intimato, pertanto, aveva l'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento finalizzato alla declassificazione della ricorrente, e, quindi, al riconoscimento di un contributo diverso da quello richiesto.

Pertanto, anche in relazione all'adozione di tale provvedimento vale quanto

previsto dall'articolo 7 della legge 241/90 secondo il quale: “Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento è comunicato, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire...”.

Inoltre, in tale ipotesi, l'amministrazione nell'adottare il provvedimento impugnato ha chiaramente violato anche il principio del contraddittorio (art. 9 L. 241/90) non avendo consentito alla ricorrente di partecipare al procedimento e rappresentare le proprie ragioni.

Circostanza questa che si rendeva assolutamente necessaria nel caso di specie, vista la particolarità della situazione.

Con la conseguenza che la finalità della regola procedimentale richiamata, in quanto individuata nell'esigenza di assicurare piena visibilità all'azione amministrativa nel momento della sua formazione, e di garantire, al contempo, la partecipazione del destinatario dell'atto finale alla fase istruttoria preordinata alla sua adozione, deve necessariamente applicarsi anche alla fattispecie che ci occupa.

Ed invero, è principio ormai consolidato nella giurisprudenza amministrativa che **“la ragion d'essere della partecipazione del privato al procedimento amministrativo risponde a principi di trasparenza e di giusto procedimento e (...) si estende anche agli atti vincolati, essendo evidente che la pretesa partecipativa del privato riguarda anche l'accertamento e la valutazione dei presupposti sui quali si deve comunque fondare la determinazione amministrativa”** (ex multis Consiglio di Stato, sez V, 13/10/2010 n. 7458).

Invece, nel caso di specie, anche tale obbligo procedurale è stato del tutto pretermesso.

Né, il Ministero ha comunicato al ricorrente i motivi ostativi all'accoglimento della proposta istanza in chiara violazione dell'art. 10-bis della L. 241/90.

La richiamata norma recita “l'art.10 bis, testualmente recita: “Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento

negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali”.

Per completezza, vale evidenziare che la giurisprudenza ha sostenuto che i procedimenti per l'assegnazione di agevolazioni finanziarie non rientrano tra le esclusioni all'obbligo di previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza del ricorrente, essendo applicabile al caso del diniego di agevolazione finanziaria il principio generale per cui l'adozione dei provvedimenti negativi deve essere preceduta dall'avviso di previo rigetto. Ne discende che l'esclusione dall'obbligo di comunicazione non può operare nell'ipotesi di procedimento a istanza di parte avente ad oggetto la concessione di agevolazione finanziaria “in cui la platea degli aspiranti è aperta a tutti gli interessati i quali sono chiamati a presentare una domanda di contributo a fondo perduto, diversamente dal caso di procedura concorsuale, cioè di una gara fra più soggetti aspiranti ad una posizione limitata nel numero” (Cfr. TAR Liguria, Genova, sez. II, 2.3.2011, n. 346,; TAR Sicilia, sez. II, 23.3.2011, n. 518).

Ne discende che anche nelle fattispecie quale quella che ci occupa, la fase decisoria in senso proprio deve necessariamente collocarsi in un momento successivo all'inoltro del preavviso, in quanto prima di decidere l'amministrazione deve sempre appurare la permanenza dei fattori ostativi prefigurati ponendo in essere un'attività ancora qualificabile come istruttoria

Per cui, anche sotto tali profili, il provvedimento impugnato risulta essere

manifestamente illegittimo.

B. MOTIVI AGGIUNTI

“I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DM 1 LUGLIO 2014– VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L.241/90 – ECCESSO DI POTERE- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI SELEZIONE– VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA’ E TRASPARENZA – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – ILLOGICITA’ MANIFESTA – IRRAGIONEVOLEZZA

I.I I provvedimenti impugnati e, conseguentemente, l’intera procedura indetta dal Ministero sono chiaramente illegittimi perché la Commissione, a fronte di criteri ministeriali assolutamente generici, prima di esaminare le domande dei richiedenti avrebbe dovuto predeterminare i sottocriteri essenziali ai fini di una corretta valutazione dei progetti da finanziare, nonché esplicitare attraverso una adeguata motivazione le ragioni delle determinazioni assunte a garanzia dei principi di trasparenza e imparzialità.

Nel caso di specie, invece, la mancata predeterminazione dei sottocriteri da parte della Commissione ha, di fatto, reso impossibile ricostruire l’iter valutativo seguito dal predetto organo con conseguente violazione dei principi generali dell’azione amministrativa nonché del difetto di motivazione.

Tale circostanza si rivela ancor più grave se si consideri che per il settore di riferimento, vale a dire per i “Centri di produzione teatrale” (art.15 DM 1 luglio 2014), il Decreto ministeriale prevedeva, ai sensi dell’art.5, 2° comma, tre diverse categorie di valutazione: a) qualità artistica (max 30 punti); b) qualità indicizzata (max 30 punti); c) dimensione quantitativa (max 40 punti), con l’espressa avvertenza, al successivo comma 4 che “qualora il punteggio conseguito dalla singola domanda sia inferiore a 10 – relativamente alla valutazione della qualità artistica sub a) – la domanda è da ritenersi respinta per carenza di qualità artistica, con esclusione del caso in cui il punteggio attribuito relativamente alla categoria sub b) sia pari a 30 punti”.

Con la conseguenza che siffatta rigida previsione di “sbarramento” per le

domande che non raggiungevano il punteggio minimo, pari a 10 punti, nella prima fase di valutazioni, relativa alla qualità artistica del progetto, imponeva, ancor più, l'adozione di criteri analitici e/o di sub criteri di specificazione, idonei ad individuare con esattezza l'iter logico seguito dalla Commissione nell'assegnazione dei punteggi.

Nel caso di specie, invece, la Commissione, in spregio ai generali principi in materia di selezione, ha proceduto in assenza di criteri e sub criteri idonei ad una procedura selettiva, ponendo in essere un processo valutativo arbitrario e del tutto immotivato, tale da non consentire per nulla, di risalire alla motivazione del punteggio ad essa assegnato, impedendo anche il raffronto con i progetti presentati dagli altri concorrenti ammessi al finanziamento, al fine di valutare la coerenza ed imparzialità della decisione adottata.

D'altronde, è pacifico che nelle procedure pubbliche è ammesso il ricorso ai punteggi numerici solo a condizione che sia stata predeterminata una griglia di criteri e punteggi così dettagliata da rendere possibile la ricostruzione a posteriori l'iter logico seguito dalla Commissione di valutazione.

Sul punto, il TAR Lazio, sez. II, con la sentenza n. 1959 del 3/3/2015, ha affermato che “anche nei procedimenti finalizzati alla concessione di finanziamenti pubblici ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L. 241/90, nella fase di valutazione dei progetti l'attribuzione dei punteggi in forma numerica è consentita soltanto quando le sottovoci, entro le quali ripartire i parametri di valutazione di cui alle singole voci, siano predeterminati in modo così analitico da delimitare il giudizio della Commissione nell'ambito di un minimo e di un massimo e, quindi, da rendere evidente l'iter logico seguito nella valutazione dei singoli progetti, essendo altrimenti necessaria una puntuale motivazione dei punteggi attribuiti. Infatti tali coordina tre interpretative – non possono non valere con riferimento ai procedimenti attributivi di vantaggi economici, attuare per salvaguardare i principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento. Pertanto in assenza di sub criteri o in presenza di criteri non sufficientemente dettagliati l'Amministrazione non può limitarsi ad attribuire il mero voto

numerico, ma deve indicare in modo espresso le ragioni del giudizio svolto, se non con riferimento al contenuto delle singole voci (sub criteri), quanto meno indicando sinteticamente le ragioni espresse con l'indicazione numerica" (cfr. TAR Puglia, Bari, sez. III, 2 ottobre 201, n. 1591).

L'elaborazione di sottocriteri di specificazione diviene, dunque, in tali procedure, presupposto essenziale affinché la Commissione non incorra nei vizi di difetto di motivazione e carenza di istruttoria.

Ed invero, nel caso di criteri insufficienti o che si risolvano in espressioni troppo generiche ovvero solo astrattamente idonee a rendere palese quali saranno gli elementi di valutazione concretamente presi in considerazione, il valore "numero quale giudizio finale" dovrà essere adeguatamente motivato in modo che il medesimo giudizio consenta, sia pure in via sommaria, di risalire all'iter logico seguito dalla Commissione nell'attribuzione dei punteggi, esternando le ragioni dell'apprezzamento espresso in modo sintetico con l'indicazione numerica.

Circostanza che si è puntualmente verificata nella procedura che si contesta.

Ed infatti, è evidente che a fronte di un DM che prevedeva criteri generici e tutt'altro che limitativi della discrezionalità valutativa della Commissione, e della mancata predeterminazione di sub criteri adeguati ovvero della specificazione degli elementi "di gradimento" presi in considerazione dalla Commissione medesima è assolutamente impossibile ricostruire il percorso logico seguito nella attribuzione dei singoli punteggi e, quindi, verificarne la correttezza e congruità.

D'altronde, la L.241/90, all'art.12, nel disciplinare la fattispecie relativa alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a persone ed enti pubblici e privati stabilisce che la stessa "è subordinata alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1".

Sulla necessità della precisa e puntuale specificazione dei criteri di

valutazione anche il G.A. ha affermato che: “ La presenza di diversi partecipanti nella procedura concorsuale, determina ad un primo livello la necessità della predisposizione - anteriormente alle singole valutazioni- dei criteri generali delle valutazioni stesse e, ad un secondo livello, la possibilità di procedere alla semplice applicazione di detti criteri alla fattispecie concreta; in questa prospettiva, il controllo giudiziale delle valutazioni deve considerare non la sola operazione di attribuzione del punteggio al singolo bensì anche la fase preliminare, che costituisce oggetto precipuo di valutazione, sotto il profilo dell'imparzialità e della ragionevolezza (Tar Puglia Lecce I 27.03.1996 n.120; TAR Lazio I 27,7,2001 n.6834).

Ed ancora, “Il principio di imparzialità e buon andamento sancito dall'art.97 della Costituzione impone all'amministrazione di formulare detti criteri in modo da rendere possibile la ricostruzione del processo logico attraverso il quale l'organo incaricato di compiere la valutazione, è pervenuto al giudizio di valore espresso (cfr.C.S.sez.IV 2.09.1998 n.1198)”.

Quanto detto vale, a maggior ragione nel caso di specie in cui la Commissione ha ritenuto di escludere il progetto della ricorrente dal finanziamento relativo ai Centri di produzione per un solo punto mancante (attribuendo un punteggio di 9) dalla soglia minima fissata dal bando; per cui ancora più necessaria era la motivazione in relazione ai punteggi assegnati.

Ne discende chiaramente, l'illegittimità dell'operato della Commissione che ha esposto i partecipanti a valutazioni arbitrarie viziando, di conseguenza, i provvedimenti adottati.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DM 1 LUGLIO 2014–ECESSO DI POTERE- ILLOGICITA' MANIFESTA — IRRAGIONEVOLEZZA – IRRAZIONALITA'

Comunque e risolutivamente, quand'anche l'adito Collegio dovesse ritenere che l'assegnazione dei punteggi numerici è di per sé sola sufficiente a dare conto della valutazione effettuata e, che, i criteri così come definiti dal Ministero sono adeguati, comunque l'operato della Commissione è certamente illegittimo.

L'Organo di valutazione ha assegnato alla Soc. Coop a r.l. Il Teatro i seguenti punteggi:

- 1. qualità della direzione artistica : **pt. 1 (pt.max 3);***
- 2. qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati : **pt. 1 (pt. max 3);***
- 3. qualità artistica del progetto: **pt. 3,5 (pt. max 6);***
- 4. innovatività dei progetti e sostegno al rischio culturale: **pt. 1 (pt. max 3);***
- 5. ospitalità di spettacoli di danza **pt. 0 (pt. Max 1)***
- 6. multidisciplinarietà dei progetti: **pt. 0,5 (pt. max 1);***
- 7. rapporti con università e scuole e avvicinamento dei giovani: **pt. 0 (pt. max 1);***
- 8. interventi di educazione e promozione presso il pubblico: **pt. 0 (pt. max. 2);***
- 9. apertura continuativa delle strutture gestite : **pt. 0 (pt. max 2);***
- 10. valorizzazione nella programmazione della creatività emergente : **pt. 1 (pt. max 2);***
- 11. continuità pluriennale del soggetto: **pt. 0 (pt. max 2);***
- 12. strategia di comunicazione: **pt. 0 (pt.max 2);***
- 13. integrazione con strutture e attività del sistema culturale : **pt. 0 (pt. max 1);***
- 14. sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali ed internazionali: **pt. 0 (pt.max 2).***

Sulla base di tali valutazioni, la ricorrente totalizzava un punteggio complessivo di 9 punti su 30, non raggiungendo la soglia minima necessaria per la fase successiva di valutazione, fissata in 10/30.

Ebbene, pur non trovando alcuna condivisione gran parte dei punteggi assegnati dall'organo valutativo, nella consapevolezza che trattandosi di attività discrezionale il giudice amministrativo non può sindacare, nel merito, i singoli apprezzamenti effettuati, viene, però, posta l'attenzione solo ed esclusivamente sul punteggio di "zero" assegnato per taluni elementi dell'offerta della ricorrente trattandosi di valutazioni clamorosamente illogiche, irragionevoli ed arbitrarie e, contrastanti di fatto, con i presupposti che avrebbero dovuto orientare la relativa decisione dell'amministrazione intimata.

*La ricorrente ha ottenuto 0 punti per la voce di valutazione **“ospitalità di spettacoli di danza” (n. 5) (pt. Max 1).***

Nel Calendario anno 2015 prodotto dalla ricorrente in allegato alla domanda di assegnazione del contributo (depositato in giudizio in uno al ricorso introduttivo) risultano inseriti i seguenti spettacoli di danza:

- 7) Il Grande Slam - compagnia Movimento danza;*
- 8) Quintetto – compagnia Teatro Instabile Aosta*
- 9) La Scelta/Beati pauperes in spiritu/Eckhart project – compagnia Marco Chenevier;*
- 10) Il Corpo disponibile – compagnia Teatro Instabile di Aosta;*
- 11) Di seconda mano – compagnia Dimensione danza;*
- 12) Coreografi in movimento – compagnia Korper.*

Ebbene, è evidente che a fronte della incontestabile presenza in programmazione, di 6 spettacoli di danza per il solo anno 2015 – la Commissione era tenuta ad assegnare alla ricorrente il punteggio max di 1.

***Invece, incomprensibilmente, la Commissione ha assegnato al Teatro un punteggio di 0;** senza, in alcun modo, esplicitare le ragioni che la determinavano in tal senso.*

Con la conseguenza che è assolutamente impossibile comprendere perché l'organo di valutazione – pur in presenza di ben 6 spettacoli di danza nel solo programma 2015 - ha deciso di non attribuire, per tale voce, alcun punto.

Il relativo punteggio è, pertanto, chiaramente illegittimo perché palesemente illogico, irragionevole ed arbitrario.

*Anche per l'elemento di valutazione **“rapporti con università e scuole e avvicinamento dei giovani”** il Teatro ricorrente ha ottenuto 0 punti (pt. max 1).*

Nella domanda di assegnazione (pag 47) “Università e scuole” vengono espressamente elencati gli istituti ed atenei con i quali il Teatro ha rapporti di collaborazione:

- 13) Accademia Belle Arti;*
- 14) Goethe Institute;*
- 15) Istituto Francese Napoli;*

- 16) Liceo Classico G.B. Vico;
- 17) Liceo Classico Garibaldi;
- 18) Liceo Classico Sbordone;
- 19) Movimento Danza;
- 20) Università Federico II;
- 21) Università Orientale;
- 22) Università Suor Orsola Benincasa;
- 23) Università Orientale Roma;
- 24) British.

Inoltre, a pag 15 della domanda di ammissione, in un apposito paragrafo, venivano ampiamente illustrati i progetti e le iniziative dedicate ai predetti istituti scolastici ed universitari.

Anche in questo caso, non è dato comprendere in base a quale logica non è stato riconosciuto alcun punteggio alla ricorrente!

*Sempre **0 punti** sono stati, altresì assegnati per:*

- *“**interventi di educazione e promozione presso il pubblico**” (pt. max. 2);*
- *“**continuità pluriennale del soggetto**” (pt. max 2);*
- *“**integrazione con strutture e attività del sistema culturale**” (pt. max 1)*
- *“**sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali ed internazionali**” (pt.max 2).*

*Per quanto riguarda gli “**interventi di educazione e promozione presso il pubblico**”, la ricorrente ha dimostrato pacificamente di avere i requisiti per essere positivamente valutata ed invero, come si legge chiaramente **a pag. 16 della domanda**, il Teatro svolge con continuità interventi in tal senso organizzando incontri e seminari con le scuole e le Università innanzi elencate, svolgendo attività di promozione attraverso una politica dei prezzi contenuta per studenti e giovani, organizzando da diversi anni, un “laboratorio” dedicato ai ragazzi dei Quartieri Spagnoli (a cura di Alessandro D’Elia e Stefano Jotti), portando avanti progetti e mettendo in scena rappresentazioni sul tema della salute mentale e della diversità (con la direzione di Paolo Valerio titolare della cattedra di neuropsichiatria*

dell'Università Federico II).

La **“continuità pluriennale del soggetto”** veniva ampiamente comprovata a **pag. 18 della domanda** dove, tra l'altro, si legge “La cooperativa Il Teatro per circa 20 anni ha goduto del riconoscimento di Teatro Stabile di innovazione da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali” ed ancora “il nucleo artistico e gestionale accompagna con stabilità il percorso della cooperativa. Fin qui nessun cambiamento significativo né nella direzione artistica (Laura Angiulli) che in quella organizzativa (Rosario Squillace) così come i “soci”.

In ordine per la voce **“integrazione con strutture e attività del sistema culturale”** veniva, invece evidenziato il costante rapporto con varie istituzioni culturali non solo regionali “L'Istituto di Cultura Francese – coinvolto per il progetto internazionale “Le songe de la raison engendres des mostre”-, l'Istituto British sede nazionale, l'Istituto tedesco Goethe, tutti gli Atenei della Campania, gli Istituti di Istruzione secondaria, la Fondazione Napoli Teatro Festival, l'Istituto di Studi Filosofici, la Biblioteca Nazionale, le Soprintendenze della Campania, Area S. Salvi per ricorrente residenza, Area Nord, Humaniter”, nonché lo svolgimento di attività teatrali in luoghi storici della città “Villa Pignatelli”, “Piazza S. Maria La Nova”, gli “Scavi di S. Lorenzo Maggiore”. (**pag. 19 della domanda**)

Il Teatro, infine, dimostrava la propria attività di **“sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali ed internazionali”** a **pag. 19 della domanda** dove si legge “una sostanziale liason mette in rete la compagnia lussemburghese Ghislain Roussel con la cooperativa il Teatro. Già nella trascorsa stagione, in intesa con l'Istituto Francese di Napoli ci fu la produzione di uno spettacolo Monocle, un lavoro di grande pregio, accolto con insueto entusiasmo dalla critica meno incline al plauso. per il 2015 è definito un accordo di coproduzione per lo spettacolo “Le songe de la raison engendres des mostre” che prenderà il via con la residenza di primavera presso la Galleria Toledo nel 2016 avrà distribuzione in Italia Belgio e Lussemburgo”.

Alla luce di quanto innanzi riportato appare evidente che la Commissione,

preso atto che il richiedente aveva ampiamente dimostrato, per ciascuna voce di giudizio, di svolgere le attività richieste ovvero di essere in possesso dei requisiti/elementi/caratteristiche oggetto di apprezzamento, doveva assegnargli un punteggio che certamente non poteva essere zero; detto voto negativo, infatti si sarebbe potuto giustificare solo se il ricorrente, diversamente da quanto avvenuto, non avesse fornito, per ognuna delle voci suindicate, alcun elemento da valutare.

Nel caso di specie, pertanto, non si contesta la discrezionalità di giudizio della Commissione nella attribuzione del punteggio, bensì di aver giudicato come non esistenti ovvero non posseduti, elementi di valutazione di cui il Teatro era, invece, chiaramente in possesso.

Con la conseguente illegittimità dei provvedimenti impugnati per la presenza dei vizi emarginati in rubrica, anche in considerazione del fatto che sarebbe stato sufficiente un solo punto per rendere ammissibile la domanda del Teatro ricorrente.”

P.T.M.

si insiste per l'accoglimento del ricorso e dei proposti motivi aggiunti.

Con vittoria di spese ed onorari.

Avv. Enrico Soprano

Avv. Maria Grazia Ingrosso

L'anno 2016 il giorno 21 del mese di ottobre il sottoscritto avv. Enrico Soprano, nella qualità e con domicilio indicati in epigrafe, giusta procura a margine del presente atto, ha notificato gli ulteriori motivi aggiunti che precedono, ai sensi dell'art. 7 della legge 21.1.1994 n.53 (a tanto autorizzato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli adottata nella seduta del 6/02/2007 e pedissequa autorizzazione presidenziale del 9/2/2007), previa iscrizione al n. 138/2016 del proprio registro cronologico, mediante spedizione di copia conforme all'originale in plico raccomandato dall'Ufficio Postale di Napoli 3 a:

1) Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in persona del

Ministro e legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato, *ope legis*, in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (C.A.P. 00186), a mezzo del Servizio Postale con racc. n. 76715407909-0, mod. 23 L n. 76746119024-5, spedita in data 21/10/2016;

2) Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, alla Via del Collegio Romano n. 27 (C.A.P. 00186), a mezzo del Servizio Postale con racc. n. 76715407908-9, mod. 23 L n. 76746119023-4, spedita in data 21/10/2016;

3) Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Generale Spettacolo – Servizio I Teatro, danza, attività circensi e spettacolo viaggiante, in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/a (C.A.P. 00185), a mezzo del Servizio Postale con racc. n. 76715407907-8, mod. 23 L n. 76746119022-3, spedita in data 21/10/2016;

4) Diana Oris S.n.c., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Napoli, Via Luca Giordano n. 25 (C.A.P. 80127), a mezzo del Servizio Postale con racc. n. 76715407906-7, mod. 23 L n. 76746119021-2, spedita in data /10/2016;

5) Coop. La Fabbrica dell'Attore, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, Via Giacinto Carini n. 78 (C.A.P. 00152), a mezzo del Servizio Postale con racc. n. 76715407997-8, mod. 23 L n. 76746119020-1, spedita in data 21/10/2016;

6) Florian Metateatro, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Pescara, Via Valle Roveto n. 39 (C.A.P. 65124), a mezzo del Servizio Postale con racc. n. 76715407996-7, mod. 23 L n. 76746119019-9, spedita in data 21/10/2016.

Avv. Enrico Soprano